



TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME

Decreto n. 78/2020

IL PRESIDENTE

Visto il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 conv. con mod. in Legge 24 marzo 2020 n. 27;
Visto il D.L. 30 aprile 2020 n. 28;
Sentita l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta Regionale, che ha evidenziato la situazione di rischio epidemiologico anche per il circondario del Tribunale di Lamezia Terme;
Sentiti i magistrati in servizio nel Tribunale;
Sentito il Procuratore della Repubblica in sede;
Sentito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme;
Sentito il Presidente della Corte di Appello di Catanzaro;
Tenuto conto della situazione presente nel circondario del Tribunale e del personale amministrativo attualmente in servizio;

DISPONE

PER LA SEZIONE UNICA CIVILE DEL TRIBUNALE

I. Tutte le udienze dei procedimenti civili calendarizzate nel periodo compreso tra il 12 maggio ed il 31 luglio 2020 non saranno tenute e sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 luglio.

Le date di rinvio saranno comunicate tramite PCT, a mezzo di apposita ordinanza del giudice titolare del procedimento.

Non sarà consentito l'accesso all'interno del Palazzo di Giustizia di Lamezia Terme alle parti private e ai testimoni interessati ai procedimenti rinviati d'ufficio.

II. Fanno eccezione a quanto sopra e saranno regolarmente tenute - nella data e nell'orario già fissato ovvero, ove ciò non sia ancora avvenuto, nella data ed orario che saranno fissati dal giudice titolare - le cause civili aventi ad oggetto:

- a) Cause relative alla tutela dei minori, ad alimenti ex art. 433 e ss. c.c., ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, nei soli casi in cui vi sia pregiudizio per la tutela di bisogni essenziali;
- b) Ricorsi aventi natura cautelare, anche in materia di lavoro, e ricorsi possessori in fase sommaria ove non sia necessario procedere all'audizione di informatori;
- c) Reclami in materia cautelare o possessoria ove non sia necessario procedere all'audizione di informatori;
- d) L'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di



- provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;
- e) I procedimenti per convalida di sfratto e licenza per finita locazione;
 - f) I procedimenti di opposizione all'esecuzione, agli atti esecutivi e di terzo, limitatamente alla fase sommaria/cautelare, anche nelle materie lavoro e previdenza;
 - g) I procedimenti relativi alla dichiarazione di fallimento;
 - h) I procedimenti di cui alla l. 3/2012;
 - i) I procedimenti calendarizzati per l'udienza di approvazione del piano di riparto ex art. 596 c.p.c.;
 - j) Le udienze per l'ammissione dei mezzi di prova;
 - k) I procedimenti aventi ad oggetto la repressione della condotta antisindacale ex art. 28 della L. 300/1970;
 - l) I procedimenti aventi ad oggetto l'impugnazione di licenziamento proposta ai sensi dell'art. 1 co. 47 ss. della L. n. 92/2012, limitatamente alla fase sommaria ove non sia necessario procedere all'audizione di informatori;
 - m) I procedimenti di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (TSO);
 - n) I procedimenti di cui all'art. 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194;
 - o) I procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
 - p) I procedimenti di cui all'articolo 283 c.p.c.;
 - q) I procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, limitatamente all'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c., anche nelle materie lavoro e previdenza;
 - r) I procedimenti rinviati per la precisazione delle conclusioni o per la discussione, anche nelle materie lavoro e previdenza, fatta salva l'ordinaria facoltà del giudice di rinviare detti procedimenti ove, all'udienza per essi già calendarizzata, le cause fissate per la precisazione delle conclusioni o la discussione siano in numero tale da non consentire di introitarle tutte in decisione;
 - s) I procedimenti per divorzio e separazione personale dei coniugi, con ricorso congiunto, ove le parti abbiano presentato istanza, personalmente sottoscritta dai divorziandi, con la quale gli stessi dichiarano di voler rinunciare a presenziare all'udienza e di non voler conciliare, da presentarsi non oltre dieci giorni prima di detta udienza;
 - t) I procedimenti elettorali di cui agli artt. 22, 23, 24 D. Lgs. n. 150/2011.

III. Saranno altresì trattati, nel periodo suddetto, i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In tal caso, la dichiarazione di urgenza sarà fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile.



IV. Si evidenzia altresì che, ai sensi dell'art. 2, co. 3, D. L. n. 11/2020, dal 12 maggio al 31 luglio 2020, è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse nel suddetto periodo.

V. Le udienze consentite nel periodo compreso tra il 12 maggio ed il 31 luglio 2020, saranno tenute secondo le modalità stabilite con il protocollo per le udienze civili, intercorso con il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e che in questa sede si richiamano integralmente, fatti salvi, in ogni caso, i limiti e le condizioni previste dall'art. 3, co. 1, D.L. n. 28/2020 per lo svolgimento di udienze da remoto.

PER LA SEZIONE UNICA PENALE DEL TRIBUNALE

I. Tutte le udienze dei procedimenti penali calendarizzate nel periodo compreso tra il 12 maggio ed il 31 luglio 2020 non saranno tenute e sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 luglio.

Le date di rinvio saranno comunicate fuori udienza, mediante PEC, in accordo con quanto disposto dalle linee guida del CSM del 26 marzo 2020.

Si evidenzia, inoltre, che non sarà consentito l'accesso all'interno del Palazzo di Giustizia di Lamezia Terme agli imputati, parti private e testimoni interessati ai procedimenti rinviati d'ufficio.

II. Fanno eccezione a quanto sopra e saranno regolarmente tenute nella data e nell'orario già fissato ovvero, ove ciò non sia ancora avvenuto, da fissarsi ad opera del giudice o del presidente del collegio titolare:

- a) Le udienze di convalida dell'arresto, del fermo e dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare;
- b) Gli interrogatori di garanzia dei soggetti sottoposti a misura cautelare custodiale;
- c) Le udienze dei procedimenti nell'ambito dei quali vi sono imputati sottoposti a misura cautelare personale ovvero a misura di sicurezza;
- d) Le udienze di procedimenti già rinviati per la sola discussione delle parti nonché i procedimenti ove i reati contestati siano estinti per prescrizione maturata anteriormente al 9 marzo 2020;
- e) Le udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.



III. Le udienze consentite nel periodo compreso tra il 12 maggio ed il 31 luglio 2020, saranno tenute secondo le modalità stabilite con il protocollo per le udienze penali, intercorso con il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e che in questa sede si richiamano integralmente, fatti salvi, in ogni caso, i limiti e le condizioni previste dall'art. 3, co. 1, D.L. n. 28/2020 per lo svolgimento di udienze da remoto. Le udienze che si svolgeranno con la presenza fisica, in aula di udienza, del giudice e delle parti, si terranno a porte chiuse ai sensi dell'art. 472 co. 3 c.p.p.

IV. Nel periodo di sospensione, le notifiche continueranno ad essere eseguite ai sensi dell'art. 83, co. 13, 14, 15 D.L. n. 18/2020. Le istanze dei difensori saranno comunicate alle cancellerie dibattimento e GIP-GUP tramite PEC.

V. Si rammenta, altresì, che nel periodo compreso tra il 12 maggio ed il 31 luglio 2020, per effetto dell'art. 2, co. 4, D.L. n. 11/2020, il corso della prescrizione dei reati e i termini di cui agli articoli 303, 309, comma 9, 311, commi 5 e 5 -bis, e 324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, rimangono sospesi.

Si comunichi a S.E. il Presidente della Corte di Appello, al Sig. Procuratore della Repubblica di Lamezia Terme, alla Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme, ai Sigg. Magistrati, al Direttore Amministrativo ed ai Funzionari, alla RSU.

Lamezia Terme 4 maggio 2020

IL PRESIDENTE
Dott. Bruno Brattoli

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'B. Brattoli', written over the printed name.

TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE PENALE

Visto il decreto del Presidente del Tribunale n°78 del 4.5.2020;

Sentito il Procuratore della Repubblica in sede, Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme ed il Presidente della Camera penale che hanno rappresentato la necessità di conoscere con congruo anticipo i processi penali in trattazione nel periodo 12.5.2020/31.7.2020;

Sentito il Presidente del Tribunale di Lamezia Terme che ha autorizzato la scrivente all'adozione delle misure esecutive conseguenti al proprio decreto n°78/2020;

DISPONE

Ad integrazione ed in esecuzione del decreto del Presidente del Tribunale n°78/2020:

- 1) L'Ufficio Gip-Gup provvederà alla comunicazione al Procuratore della Repubblica ed al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, secondo le modalità previste in protocollo, dell'elenco dei giudizi in trattazione almeno cinque giorni prima di ciascuna udienza con indicazione dell'orario di celebrazione;
- 2) Le udienze dibattimentali calendarizzate dal 12.5.2020 al 31.7.2020 - salve le eccezioni già indicate alla sezione II del decreto - saranno rinviate in udienza alla presenza di un difensore designato dal Consiglio dell'Ordine in sostituzione del difensore di fiducia o d'ufficio - in via preliminare e fatte salve le facoltà processuali delle parti;
- 3) Ogni Giudice del dibattimento collegiale o monocratico provvederà al deposito in cancelleria, almeno cinque giorni prima di ciascuna udienza, dell'elenco dei giudizi in trattazione, che verrà trasmesso dall'ufficio dibattimento alla Procura della Repubblica ed al Consiglio dell'Ordine secondo le modalità di notificazione previste in protocollo;
- 4) I giudizi in discussione di cui alla lettera d) della sezione II devono individuarsi esclusivamente in quelli per cui il rinvio per discussione risulta esplicitamente indicato a verbale.

Il presente atto, redatto alla presenza del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e del Presidente della Camera Penale viene dagli stessi sottoscritto per la comunicazione ai propri aderenti.

Si comunichi al Procuratore della Repubblica in sede ed a tutti i Magistrati, togati ed onorari della Sezione Penale e si trasmetta al Presidente del Tribunale per l'apposizione del suo visto.

Lamezia Terme, 7.5.2020

IL PRESIDENTE DI SEZIONE
Maria Teresa CARE'

Visto